



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912

Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - E mail intellitot@tiscali.it

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat.....
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 20 Luglio 2010

Ordinanza n. 5/10

Del 20/07/2010

NORME SULLA DETENZIONE ET CIRCOLAZIONE DEI CANI

IL SINDACO

CONSIDERATO che negli ultimi tempi si sono registrate molte proteste e lamentele di cittadini riguardo all'inadeguata custodia e conduzione di cani, sia per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari dell'abitato, sia per quanto riguarda pericoli, danni o fastidi alla collettività.

RAVVISATA, pertanto la necessità di regolamentare in modo mirato la custodia e la conduzione dei cani, non in sostituzione ma ad integrazione delle seppur specifiche disposizioni nazionali et comunali attualmente in vigore.

VISTA la propria ordinanza n. 3 del 4/08/2000 sull'istituzione dell'anagrafe canina ed il controllo del randagismo.

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 14 Gennaio 2008 sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del del 20/02/1954

VISTI gli articoli 638, 659, 672 e 727 del Codice Penale inerenti il danneggiamento, l'omessa custodia, il malgoverno ed il maltrattamento degli animali, nonché il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone

VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

1. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o di molestia in danno di altri animali o persone.
2. I detentori di cani sono tenuti ad impedire che questi rechino disturbo a terzi. In particolare devono essere impediti rumori fastidiosi o continui come l'abbaiare eccessivo o gli strepiti vari, soprattutto se dovuti alla solitudine o all'isolamento dell'animale.
3. E' fatto assoluto divieto di lasciare vagare liberamente i propri cani nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico ovvero nelle aree private altrui.

4. I cani a custodia delle abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
5. I cani da guardia delle abitazioni rurali et civili, nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di dimensioni adeguate o, in casi particolari, legati ad idonea catena agganciata con anello girevole ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a cinque metri, in maniera che non possano arrecare danno ad occasionali visitatori.
6. I cani devono essere sempre condotti con museruola o guinzaglio di dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia del cane quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico: Deve essere applicata la museruola ed il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici o mezzi pubblici di trasporto.
7. I proprietari e i detentori, anche momentanei, di cani di razza di cui all'elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 (G.U. n. 23 del 28/01/2008), devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
8. E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico e nel cimitero.
9. Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, ad esclusione dei campi al di fuori dei centri abitati, ai conduttori di cani è fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle feci dell'animale.

Le violazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono punite con la sanzione amministrativa da € 40.00 ad € 500.00.

La violazioni di cui al numero 6) è punita con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 200.00.

La violazioni di cui al numero 7) è punita con la sanzione amministrativa da € 60.00 ad € 500.00.

Le violazioni di cui ai numeri 8) e 9) sono punite con la sanzione amministrativa da € 15.00 ad € 100.00.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92.

IL SINDACO
(Daniela Satgia)



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912

Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - E mail intellitost@tiscali.it

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat.....
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 20 Luglio 2010

Ordinanza n. 5

Del 20/07/2010

NORME SULLA DETENZIONE ET CIRCOLAZIONE DEI CANI

ALLA CITTADINANZA TUTTA
SEDE

ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3
Servizio di Igiene Pubblica
08100 **NUORO**

ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3
Servizio Veterinario - Distretto Sanitario di
08028 **OROSEI**

ALLA PREFETTURA DI
08100 **NUORO**

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di
08100 **NUORO**

AL COMANDO STAZIONE
Carabinieri
08020 **IRGOLI**

Al Comando di Polizia Locale
Unione dei Comuni "Valle del Cedrino"
08028 **OROSEI**

All'Ufficio
Polizia Municipale
SEDE

Allegata alla presente s'invia copia dell'Ordinanza n. 05/10 del relativa all'oggetto, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.

Con osservanza,

IL SINDACO